



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA
ECCCELLENZA 2018-22

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ART.22, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240.

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480 rappresentata dal Prof. Francesco Annunziato in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica domiciliato per la carica in Firenze, Largo Brambilla, 3 (di seguito "Università")

e

la Dott.ssa Noemi Aiezza nata a Poggibonsi (SI) il 26/01/1994 e residente a Poggibonsi (SI) 53036 Via Quadrata n. 4, Codice Fiscale ZZANMO94A66G752G

premesse

che l'Università degli Studi di Firenze, a norma del proprio Regolamento in materia, emanato con Decreto Rettorale n.68910 (550) del 14 maggio 2020, ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per attività di ricerca ai sensi dell'art.22, della legge 30 dicembre 2010, n.240, per l'area Area Biomedica;

che la Dott.ssa Noemi Aiezza, a seguito dello svolgimento di detta selezione, è stata prescelta per l'affidamento dell'attività di ricerca di seguito meglio specificata;

le parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1

L'Università conferisce alla Dott.ssa Noemi Aiezza che accetta, un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo "Caratterizzazione di batteri patogeni responsabili di infezioni urinarie in pazienti residenti e migranti dell'America Latina e locali", come meglio specificato nel successivo art.3.

L'importo di detto assegno è pari a € 21.077,00 annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'assegnista. Tale importo sarà erogato alla Dott.ssa Noemi Aiezza in rate mensili posticipate.

Art.2

L'assegno di cui al precedente articolo è conferito per la durata di 12 mesi, a far data dal giorno 1 novembre 2022.

Il rinnovo è subordinato alla positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Responsabile della ricerca, oltre che alla effettiva disponibilità di bilancio.

L'assegno può essere rinnovato alle stesse condizioni del contratto originario, su richiesta del Responsabile scientifico. Il rinnovo è disposto con Decreto del Direttore di Dipartimento. In ogni caso, la durata massima complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art.22 della L.240/2010 e successive modificazioni, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a sei anni. A tal fine non rileva il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Art.3

La Dott.ssa Noemi Aiezza, a fronte dell'erogazione di suddetto assegno, si obbliga a svolgere la seguente attività di ricerca: "Caratterizzazione di batteri patogeni responsabili di infezioni urinarie in pazienti residenti e migranti dell'America Latina e locali".



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA
ECCELLENZA 2018-22

La suddetta attività si svolgerà nell'ambito dei programmi di ricerca:

- Progetto 58513_DIPECC - “DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA” (€ 23.890,08), di cui è Responsabile il Prof. Francesco Annunziato
- Progetto ROSSGCT064 - “Società ZAMBON” (€ 2.109,92), di cui è Responsabile il Prof. Gian Maria Rossolini

Responsabile della ricerca dell'assegno è il Prof. Gian Maria Rossolini del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, il quale vigilerà e coordinerà l'attività di ricerca della Dott.ssa Noemi Aiezza con il complesso delle attività relative al suddetto programma.

La Dott.ssa Noemi Aiezza svolgerà l'attività di ricerca affidatagli personalmente, in condizioni di autonomia e senza vincoli di orario, se non quelli derivanti dagli orari di apertura e chiusura delle strutture universitarie, nel rispetto del programma predisposto dal Responsabile della ricerca, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art.4

La Dott.ssa Noemi Aiezza si obbliga a redigere, entro sei mesi dall'inizio dell'attività di ricerca come indicata all'art.2 del presente contratto, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti a quella data da consegnare al Prof. Gian Maria Rossolini, Responsabile della ricerca.

La Dott.ssa Noemi Aiezza si obbliga altresì a presentare una dettagliata relazione finale, illustrante l'attività svolta e i risultati conseguiti, non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del presente contratto al Prof. Gian Maria Rossolini, Responsabile della ricerca.

Art.5

Qualora, nel corso dello svolgimento dell'attività di ricerca, si verificassero condizioni di incompatibilità o violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. del 16 Aprile 2013, n.62, il contratto si risolve di diritto.

Il contratto si risolve altresì su motivata richiesta del Responsabile della ricerca e con delibera del Consiglio della struttura, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, qualora la Dott.ssa Noemi Aiezza non prosegua l'attività prevista nel programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze.

I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore del Dipartimento.

Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto dandone preavviso almeno quindici giorni prima.

La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Art.6

L'attività di ricerca deve essere sospesa per maternità in conformità della vigente normativa in materia.

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA
ECCCELLENZA 2018-22

Art.7

L'attività di ricerca può essere sospesa, a richiesta dell'interessato, per malattia grave o per gravi motivi familiari. In tali casi i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente Responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Art.8

Gli assegnisti di ricerca sono assicurati dall'Ateneo per la Responsabilità Civile contro Terzi e per gli Infortuni a decorrere dall'inizio dell'attività di ricerca senza oneri a loro carico (indicazioni sul sito internet di Ateneo alla pagina <http://www.unifi.it/vp-3514-schema-tipo-di-contratto-per-collaborazione-ad-attivita-di-ricerca.html#assicurazioni>).

Per gli assegni di ricerca da svolgersi in ambito assistenziale, l'azienda Ospedaliero-Universitaria provvederà in relazione alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (ad esclusione della colpa grave) nell'esercizio dell'attività prevista dalla richiesta preliminare di nulla-osta avanzata all'Azienda.

Art.9

L'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici

L'informativa completa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali è disponibile al seguente link:

<https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>

Art.10

L'assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice etico dell'Ateneo.

L'assegnista inoltre come previsto dal "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale" si obbliga a mantenere riservate le informazioni, i dati e il materiale di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'assegno di ricerca e si impegna perciò a non divulgarle, diffonderle o comunicarle a terzi, nemmeno parzialmente, ed a custodirle in modo appropriato. Inoltre l'assegnista non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo tali informazioni riservate e si impegna ad utilizzarle unicamente per l'esecuzione del proprio progetto di ricerca.

Art.11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente contratto, il Foro competente è quello di Firenze.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA
ECCCELLENZA 2018-22

Art.12

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviando alla disciplina dettata dall'art.22, comma 4, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.240 ed alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo, nonché al Regolamento dell'Università degli Studi di Firenze di cui al decreto rettorale n.68910 (550) del 14 maggio 2020.

Firenze,

Per l'Università degli Studi di Firenze:
il Direttore del Dipartimento

Prof. Francesco Annunziato

Dott.ssa Noemi Aiezza.....

La Dott.ssa Noemi Aiezza dichiara espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, di accettare le clausole di cui agli art.. 4,5 7 e 9 del presente Contratto.

Firenze,.....

Dott.ssa Noemi Aiezza.....

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Resa ai sensi degli art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445

La sottoscritta Dott.ssa Noemi Aiezza
Nata a Poggibonsi (SI) il 26/01/1994

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione dell'assegno di ricerca

DICHIARA

di essere a conoscenza ed accettare l'applicazione nei propri confronti delle norme dettate dal "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" emanato con D.R 526 dell'8 maggio 2019 – prot. 82735.

di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62.

di non essere dipendente di alcuna pubblica amministrazione (oppure)

di essere dipendente del al quale ha chiesto l'aspettativa senza assegni per l'intera durata del presente contratto (escluse Università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382)

di non partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;

di non essere in rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente all'Unità amministrativa ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c) della legge 30 dicembre 2010 n.240.

di non incorrere nelle incompatibilità previste dall'art.4, comma 2, lettera c) del vigente Codice etico dell'Università degli Studi di Firenze

di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari

di essere iscritto al corso di dottorato di ricerca dal.....,

di non essere iscritto al corso di dottorato di ricerca

di aver fruito di assegno di ricerca ai sensi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 con l'Università di..... per un periodo pari a mesi/anni (esclusi periodi di sospensione per maternità, malattia e gravi motivi)

Firenze, _____

Dott.ssa Noemi Aiezza _____

**DICHIARAZIONE DA EFFETTUARSI AI FINI DEL CONTRATTO
DELL'ASSEGNO DI RICERCA**

La sottoscritta Dott.ssa Noemi Aiezza

Nata a Poggibonsi (SI) il 26/01/1994

Assegnista presso il Dipartimento.....

con contratto dalin scadenza il

CONSAPEVOLE che, ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione dell'assegno di ricerca

DICHIARA

Di essere stato titolare di assegno di ricerca per complessivi _____ anni (*indicare, per ogni titolarità di Assegno, sede universitaria o altro Ente e relativo periodo, ai fini di una eventuale verifica*)

- dal/...../.....al...../...../..... presso l'Università di Firenze
- dal/...../.....al...../...../..... presso l'Università di
- dal/...../.....al...../...../..... presso

- di essere stato iscritto - IN CONTEMPORANEA ALL'ASSEGNO - al corso di Dottorato di Ricerca senza borsa dal _____ al _____ presso l'Università di

- di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste degli artt. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca - D.R. n. 68910 (550) del 14 maggio 2020.

Data, _____

firma